



Rel. 2258
Comune di San Giorgio di Mantova

Copia

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE

L'anno duemilasei, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 9.30
 nella sede municipale di San Giorgio di Mantova

tra

Il Comune di San Giorgio di Mantova, con sede in P.zza della Repubblica 8, San Giorgio di Mantova, codice fiscale 80004610202 partita IVA 00474420205 d'ora in avanti indicato come "Comune", ai fini del presente atto rappresentato dal Sig. FERRARI ENZO, nato a Mantova il 6.3.1955, responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di San Giorgio di Mantova, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione rappresentata, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusto decreto del Sindaco n. n. 16595 del 29.12.2005 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2006;

e

La società "San Giorgio Servizi" srl, società a responsabilità limitata, con sede in Piazza della Repubblica 8, San Giorgio di Mantova, codice fiscale e P. IVA 02133780201, d'ora in avanti indicata come "Società", ai fini del presente atto rappresentato dal Sig. VICOVARO DAMIANO nato a Castelbelforte il 6.4.1952 nella sua qualità di legale rappresentante della società in nome e per conto e nell'interesse della quale agisce, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 14.2.2006;

PREMESSO

- che il Comune di San Giorgio di Mantova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.10.2005, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata Unipersonale interamente a capitale pubblico denominata "San Giorgio Servizi srl" per la gestione di servizi tra i quali la gestione di farmacie delle quali è titolare il Comune di San Giorgio di Mantova;
- che con deliberazione consiliare n. 5 del 30.1.2006 è stato approvato lo schema di contratto di servizio con cui affidare alla sopracitata società la gestione del servizio farmaceutico comunale;
- che il presente contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento del predetto servizio, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di San Giorgio di Mantova e la Società San Giorgio Servizi srl" al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare della farmacia;
- che la società predetta è stata formalmente costituita in data 24.11.2005 con atto del notaio dott. Augusto Chizzini con il n.ro 11597 di repertorio, n.ro 5334 di raccolta;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Comune di San Giorgio di Mantova e la Società SAN GIORGIO SERVIZI srl, come sopra rappresentati, convengono di regolare i loro rapporti nel rispetto dei seguenti patti e condizioni:



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono richiamate come parte integrante e costitutiva del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di San Giorgio di Mantova, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, affida ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della legge n. 476 del 2.4.1968 e s.m.i. e dell'art. 113 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali, la gestione della farmacia comunale alla Società SAN GIORGIO SERVIZI srl, che accetta, sulla base delle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto pubblico, la cui erogazione da parte della società deve avere pertanto, carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e delle finalità statutarie.

Il Comune potrà, in ogni caso, affidare alla società ulteriori servizi connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, purché inclusi nello statuto societario, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi contratti.

Art. 3 - CARATTERE DEI SERVIZI STANDARD E OBIETTIVI

La società nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio; in particolare si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistemistica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- favorire il ruolo della farmacia come centro di servizi farmaceutici, promuovendo l'estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura della salute nell'interesse dell'utente;
- realizzare la produzione/distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi;
- effettuare test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- effettuare servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari ed eventuali riscossioni ticket;
- valutare di aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

In conformità a tali obiettivi è stata predisposta la "Carta dei Servizi della Farmacia" allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, che la Società si impegna ad osservare.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di direttive da parte dell'apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 30.9.1999, n. 286), nonché a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie Locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale ha durata di anni 10, rinnovabili, previo espresso accordo tra le parti.

La società garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 12 mesi da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento.



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

Art. 5 - CANONE

Il canone annuo di competenza di ogni esercizio è calcolato e rapportato al risultato economico dell'esercizio stesso, inteso come l'utile al lordo delle imposte e al lordo del canone medesimo (che costituisce costo di esercizio per la società), applicando all'intero risultato (in modo non progressivo) le percentuali di seguito specificate. Il canone dovuto sarà quindi pari:

- al 20% dell'intero risultato come sopra determinato, se il risultato è di ammontare fino a € 50.000,00;
- al 40% dell'intero risultato come sopra determinato, se il risultato è superiore a € 50.000,00 e fino a € 100.000,00;
- al 60% dell'intero risultato come sopra determinato, se tale risultato è di ammontare superiore ad € 100.000,00.

In ogni caso nessun canone è dovuto per l'esercizio 2006, visti i costi di avviamento che la società dovrà sostenere.

Il pagamento del canone sarà effettuato in n. 2 rate: la prima rata, a titolo di acconto, con scadenza il 31.8 di ogni anno, il cui importo è pari al 50% del canone dovuto per l'anno precedente; calcolato utilizzando come base di calcolo quella utilizzata per l'anno precedente; la seconda rata, a saldo, con scadenza il 31.3. dell'anno successivo a quello di competenza ed utilizzando il parametro (utile dell'esercizio, al lordo delle imposte e al lordo del canone) relativo all'anno di competenza.

Le parti si impegnano ad una revisione biennale degli accordi economici (canone).

Nessuna controversia o contestazione darà diritto alla società di sospendere o ritardare il pagamento delle rate di canone, dovendo le stesse far valere i propri diritti con esercizio di azione separata.

Art. 6 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Dalla data di affidamento la società sarà unica responsabile della gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza ed economicità.

In particolare, la società si impegna:

- a) A prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere in genere che la pubblica autorità siano per richiedere in relazione all'esercizio stesso, posto che in caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile anche del pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- b) A gestire il servizio farmaceutico con proprio personale o in collaborazione con associazioni di volontariato, riconoscendo al Comune stesso un canone annuo come sopra individuato;
- c) A sostenere tutti i costi di avviamento dell'attività affidata, compresa l'acquisizione degli arredi, delle attrezzature, ecc.
- d) Di prendere in carico l'immobile preso in locazione dal Comune con le relative utenze, nel quale verrà svolta l'attività della farmacia comunale;
- e) A procedere alle comunicazioni alle autorità competenti dell'avvenuta attivazione del nuovo Servizio Farmaceutico;
- f) A stipulare idonee polizze assicurative inerenti il rischio locativo dell'immobile, furto e incendio dei beni mobili, responsabilità civile c/terzi derivante dall'attività;
- g) Ad affidare la conduzione tecnica della farmacia ad un farmacista direttore, iscritto all'albo dei farmacisti;
- h) Ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella carta dei servizi;
- i) A garantire al Comune l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;



Comune di San Giorgio di Mantova

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

- f) abusivismo professionale;
- g) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- h) inadempimento degli obblighi di cui all'art. 6.

Nelle ipotesi sopra indicate il Comune potrà risolvere unilateralmente il presente contratto, riassumere direttamente la gestione del servizio in oggetto e prescrivere che siano avviate le procedure di liquidazione della società e/o assunzione delle azioni di responsabilità degli amministratori.

Il Comune contesta alla società l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine prefissato.

Qualora la società non cessi il proprio comportamento inadempiente ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo.

La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta l'estinzione del diritto della gestione della farmacia.

La società assicura in ogni caso la continuità dello svolgimento dei compiti alla stessa affidati, anche in caso di risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui l'attività non sia stata affidata ad altro soggetto o riassunta dal Comune.

Il Comune può altresì chiedere che vengano avviate le procedure per la pronuncia della decadenza dalla carica degli amministratori nell'ipotesi di assunzione di atti non rispettosi delle previsioni dello statuto e del presente contratto.

Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e delle clausole del presente contratto, fosse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, la società non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi, nessuno escluso ed eccettuato.

Art. 11 - ESENZIONE SPESE CONTRATTUALI

Le parti danno atto che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altro tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 275 della legge 311 del 30.12.2004. Tutte le diverse spese inerenti la stipulazione sono a carico della società.

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI
(rag. Enzo Ferrari)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Vigovaro dott. Damiano)